

TITOLO I

Articolo 1 Denominazione, sede, scopo

- 1.1** L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) è un'associazione senza scopo di lucro.
- 1.2** L'ANCI ha sede in Roma. Il Consiglio Nazionale ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze e sopprimerle.
- 1.3** Può promuovere e aderire ad Associazioni e Organismi internazionali, aventi medesimi scopi.
- 1.4** L'ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza.. Persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività. In essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali.

In particolare:

- è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con (art 114) il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale;
- è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con le Regioni con le Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e locale;
- cura la rappresentanza dei Comuni e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione Europea, al Comitato delle Regioni;
- promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni;
- tutela e rappresenta gli interessi, dei Comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, con l'UNCCEM, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;
- designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città – Autonomie Locali, alla Conferenza Unificata, di cui al d.lgs. 281/98 e ss.mm.ii.; nella Commissione parlamentare per le questioni regionali, ex art. 11, l. cost. 3/01 e ss.mm.ii; nell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di cui alla l. 127/97 e ss.mm.ii.; in ogni altro organismo, di qualsiasi natura, in cui sia prevista la rappresentanza di Comuni e Città metropolitane o di altri enti aderenti all'Associazione;
- cura la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti le Città metropolitane, i Comuni italiani e gli enti di derivazione comunale; riceve dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalla Pubblica Amministrazione centrale e periferica e dagli altri Enti ed Istituti tutti i dati e le informazioni per la gestione e della cura degli archivi pubblici;
- svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni;
- promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell'autonomia, del federalismo.

1.5 Per elevare il livello di rappresentatività ed al fine di realizzare una piena valorizzazione di tutte le peculiarità territoriali, l'ANCI promuove, sostiene e valorizza associazioni di Comuni o di enti di derivazione comunale che fondano il loro spirito associativo su temi specifici connessi a questioni di interesse locale. Tali associazioni, comunque denominate, partecipano all'ANCI attraverso una propria rappresentanza stabile, organizzata in una consulta e per mezzo di un proprio coordinatore nazionale, indicato a rotazione dalle associazioni stesse, che resta in carica un anno. Il coordinatore è invitato alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.

1.6 Per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale, l'ANCI, direttamente o tramite proprie strutture e/o enti, può, tra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- promuovere lo studio di problemi che interessino gli associati;
- intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle istituzioni locali rappresentate;
- prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, anche partecipati;
- partecipare nei modi previsti dalla legge alla contrattazione collettiva di lavoro per il personale degli Enti;
- aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi o Unioni di Stati;
- promuovere e incoraggiare iniziative per l'educazione civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali;
- studiare e proporre l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali;
- promuovere e coordinare, in via esclusiva, le relazioni internazionali e le attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali;
- dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, associazioni, istituzioni specializzate, consorzi, società di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso alle attività e agli scopi dell'Associazione;
- ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati;
- promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
- cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali;
- gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;
- compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento dei superiori scopi.

Articolo 2

Iscrizione, recesso, decadenza

2.1 Sono soci dell'ANCI tutti i Comuni italiani che paghino la quota associativa in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 29. Possono essere altresì soci le Associazioni e/o Unioni di Comuni, altri enti di derivazione comunale che ne facciano richiesta e che paghino la quota d'iscrizione.

2.2 Le Associazioni e Consorzi di Comuni costituiti su temi o tradizioni territoriali, per aderire all'ANCI devono uniformare i propri ordinamenti o regolamenti ai principi e alle norme del presente Statuto.

2.3 L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.

2.4 Il recesso deve essere comunicato mediante raccomandata A/R inviata all'Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso non libera dall'obbligo di versamento dell'intero contributo associativo per l'anno in cui lo stesso è stato comunicato.

2.5 L'associato che non versa i contributi associativi entro i termini fissati dall'art. 29, perde la qualità di socio.

2.6 La decadenza è dichiarata dal Consiglio Nazionale, alla prima seduta utile, con formale decisione portata a conoscenza dell'ente interessato.

2.7 L'avvenuta decadenza non è condizione ostativa ai fini di una nuova iscrizione.

2.8 I rappresentanti dell'ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono, con effetto immediato, dalla carica, nazionale o regionale, eventualmente ricoperta negli organi dell'ANCI.

2.9 Il Comune che aderisce all'ANCI si impegna ad agevolare la riscossione delle quote associative anche attraverso forme di semplificazione amministrativa e procedurale. A tal fine l'ANCI può realizzare accordi ed intese istituzionali.

Articolo 3

Pari opportunità

3.1 L'ANCI riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità.

3.2 Esalta l'azione di sensibilizzazione e la valorizzazione del lavoro femminile all'interno delle amministrazioni locali anche con l'applicazione di azioni positive nei confronti delle donne.

3.3 Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne nelle istituzioni e nelle strutture associative.

Articolo 4

Sistema rappresentativo unitario

4.1 L'ANCI promuove, ad ogni livello, iniziative ed azioni volte alla costituzione di un sistema rappresentativo unitario delle Associazioni di rappresentanza e tutela degli interessi dei poteri locali.

Articolo 5

Requisiti per l'elezione negli organi

5.1 Possono essere eletti negli organi sociali, purché gli enti di appartenenza non siano nelle condizioni di morosità di cui all'art. 2, coloro che ricoprono le seguenti cariche:

- Sindaco
- Consigliere comunale
- Assessore
- Presidente o Consigliere di Circoscrizione eletto nei Comuni delle aree metropolitane,

- Presidente o rappresentante legale di altro Ente associato.

5.2 La carica di componente degli organi dell'Associazione di cui alle lettere b) e d), del successivo art. 6 è incompatibile con quella di componente del Governo, presidente, consigliere o assessore regionale, presidente o assessore di amministrazione provinciale. Se eletto successivamente, decade.

5.3 Allo stesso modo, la successiva condizione di morosità dell'ente d'appartenenza, priva l'eletto del diritto di voto.

5.4 Il presente articolo non trova applicazione per l'elezione del Segretario Generale, cui non sono richiesti i superiori requisiti.

Articolo 6 Organi

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Nazionale
- d) il Comitato Direttivo
- e) il Segretario Generale
- f) il Collegio dei Revisori contabili

Articolo 7 Assemblea

7.1 L'Assemblea è l'organo d'indirizzo generale dell'ANCI.

7.2 La stessa è convocata, di regola con cadenza annuale, per affrontare i temi d'interesse generale del sistema delle autonomie locali.

7.3 Ad essa partecipano i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

7.4 La convocazione è disposta dal Consiglio Nazionale, che ne determina l'ordine del giorno.

7.5 L'Assemblea, salvo che in sede congressuale, è convocata con almeno quindici giorni di preavviso.

7.6 Ogni Socio partecipa all'Assemblea annuale con il proprio rappresentante legale, o suo delegato, scelto tra i componenti i propri organi, purché in carica al momento dell'Assemblea.

7.7 Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'ANCI. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un Vice Presidente o, ulteriormente, da un componente del Comitato Direttivo da lui delegato.

7.8 Il Segretario Generale, o suo delegato, è Segretario dell'Assemblea.

Articolo 8 Poteri dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea dell'ANCI:

- a) detta le linee d'indirizzo generali dell'ANCI;
- b) elegge il Presidente dell'ANCI, e i membri del Consiglio Nazionale di propria competenza ai sensi dell'art. 15.1;
- c) delibera le modifiche dello Statuto;
- d) delibera in materia di scioglimento dell'ANCI.

8.2 Nei casi sub a), l'Assemblea delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti.

8.3 Lo scioglimento può essere deliberato solo da una maggioranza dei 4/5 degli associati. Con la medesima maggioranza, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

8.4 Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta espressa degli Associati, le loro dichiarazioni.

Articolo 9 Assemblea Congressuale

9.1 L'Assemblea per l'elezione degli organi di cui alla lett. b) dell'art. 8 è convocata, in sede congressuale, ogni 5 anni.

9.2 L'Assemblea Congressuale è composta dai delegati eletti dalle Assemblee pre-congressuali Regionali come di seguito previsto. Alla stessa si applicano le norme di cui agli artt. 10 e ss. del presente Statuto.

Articolo 10 Convocazione dell'Assemblea Congressuale

10.1 La convocazione dell'Assemblea Congressuale è fatta mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, inviato alle Associazioni Regionali almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione.

10.2 In caso di urgenza, previa delibera del Consiglio Nazionale, il termine è ridotto alla metà.

10.3 L'avviso di convocazione indica, inoltre, il periodo durante il quale devono svolgersi le Assemblee congressuali regionali per l'elezione dei delegati spettanti.

10.4 L'avviso, infine contiene il riparto del numero dei delegati tra le Associazioni Regionali, effettuato secondo i criteri indicati dal presente Statuto.

Articolo 11

Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale

11.1 L'Assemblea congressuale è presieduta dal Presidente dell'ANCI. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un Vice Presidente o, ulteriormente, da un componente del Comitato Direttivo da lui delegato.

11.2 L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto oltre che dal Presidente dell'ANCI, da 3 o più Vice-Presidenti e 2 o più Segretari.

11.3 L'Assemblea nomina altresì 5 o più scrutatori per le votazioni e una Commissione per la verifica dei poteri, composta da 3 o più delegati.

Articolo 12

Elezione dei Delegati all'Assemblea Congressuale

12.1 Il numero dei delegati all'Assemblea Congressuale è fissato sulla base di 1 delegato per ogni 10 iscritti, e in regola con i pagamenti, e frazioni superiori 5.

12.2 Ove l'Associazione regionale non raggiunga i 10 associati avrà comunque diritto ad 1 delegato, oltre ai Sindaci dei capoluogo di Provincia soci.

12.3 Ai delegati eletti si aggiungono di diritto i Sindaci dei Capoluogo di Provincia associati.

12.4 Per la Provincia autonoma di Bolzano-Autonome Provinz Bozen sono delegati i rappresentanti indicati dal Consorzio dei della provincia di Bolzano - Sudtiroler Gemeindenverband, il cui numero è determinato in base al precedente articolo 12.1.

12.5 Per la Provincia di Trento sono delegati i rappresentanti indicati dal Consorzio dei Trentini, il cui numero è determinato in base al precedente articolo 12.1.

12.6 Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Région Autonome de la Vallée d'Aoste- sono delegati i rappresentati indicati dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A. , il cui numero è determinato in base al precedente articolo 12.1.

12.7 I delegati, che devono essere amministratori in carica degli enti associati della regione, vengono eletti con il sistema previsto per l'elezione del Consiglio Nazionale.

12.8 I delegati eletti dalle Assemblee Regionali possono assumere, su delega formale, la rappresentanza di un solo altro delegato impedito a partecipare personalmente.

12.9 Il Consiglio Nazionale fissa norme regolamentari per lo svolgimento delle Assemblee Regionali.

12.10 Alle Assemblee Regionali partecipa un rappresentante dell'ANCI Nazionale, designato dal Comitato Direttivo, con compiti di verifica del regolare andamento delle stesse.

12.11 Per le Associazioni Regionali impedito o inadempienti, il Consiglio Nazionale provvede ad adottare le iniziative necessarie per la convocazione ed il regolare svolgimento delle stesse.

12.12 Il Consiglio Nazionale procede all'accertamento della regolarità dello svolgimento delle Assemblee e dei risultati elettorali di ciascuna Associazione e comunica a ciascuna di esse tempestivamente le proprie decisioni. Tale funzione può essere delegata dal Consiglio alla Commissione di garanzia.

12.13 Avverso tali decisioni è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale che si pronuncia in via definitiva.

Articolo 13 **Validità dell'Assemblea Congressuale**

13.1 L'Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Delegati eletti dalle Assemblee regionali.

13.2 In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei delegati eletti.

13.3 L'Assemblea Congressuale, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.4 L'Assemblea Congressuale approva il Regolamento per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 14 **Elezione del Presidente dell'ANCI**

14.1 Il Presidente dell'ANCI è eletto dalla Assemblea Congressuale, in sede congressuale, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 15 **Il Consiglio Nazionale**

15.1 Il Consiglio Nazionale è composto da:

- Presidente dell'ANCI;
- 78 membri eletti dai Congressi delle Associazioni regionali in proporzione al numero dei rispettivi delegati alla Assemblea congressuale nazionale secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 12;
- i Presidenti delle Associazioni regionali;
- il Presidente del Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano- Autonome Provinz Bozen-Sudtiroler Gemeindenverband, il Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini ed il Presidente del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A..
- i Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e delle Province autonome, o loro delegati
- un numero di membri eletti dall'Assemblea Congressuale, pari al numero di quelli sopra indicati.

15.2 Non meno del 50% dei Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea Congressuale e dalle assemblee regionali devono essere sindaci. Per la restante parte possono essere eletti tutti i soggetti previsti dall'art. 5, garantendo comunque la presenza dei Consiglieri comunali.

15.3 Di norma, i Consiglieri Nazionali sono scelti in modo da rappresentare le varie realtà territoriali.

15.4 I membri del Comitato Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza, qualora non ne facciano già parte ad altro titolo, partecipano al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

15.5 Gli ex Presidenti, gli ex Segretari e Direttori Generali dell'Associazione sono invitati permanenti del Consiglio Nazionale.

15.6 Le vacanze che si verificano tra i membri nel Consiglio Nazionale per recesso, decadenza, dimissioni od altre ragioni, sono coperte mediante cooptazione.

Articolo 16 **Elezione del Consiglio Nazionale**

16.1 L'Assemblea elegge il Consiglio Nazionale con il sistema proporzionale, ovvero su lista concordata nell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale, secondo le modalità previste dal Regolamento Congressuale.

Articolo 17 **Convocazione e attribuzioni del Consiglio Nazionale**

17.1 Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno un Presidente, che ne presiede le riunioni e ne disciplina lo svolgimento. Il Presidente del Consiglio Nazionale fa parte di diritto del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

17.2 Allo stesso modo, il Consiglio Nazionale può eleggere non più di quattro Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e due Segretari di Presidenza, che ne costituiscono l'Ufficio di Presidenza, invitati alle riunioni del Comitato Direttivo.

17.3 Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente, almeno una volta l'anno. Inoltre, deve essere convocato quando ciò sia richiesto, con indicazione dell'ordine del giorno, dal Presidente dell'ANCI, da almeno un terzo dei componenti, ovvero da almeno quattro Associazioni Regionali su formale decisione dell'organo collegiale.

17.4 Con le stesse modalità possono altresì richiedersi modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno di una convocazione già intervenuta.

17.5 L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere trasmesso almeno 7 giorni prima della convocazione della riunione. Lo stesso può essere inviato a mezzo lettera, telegramma, fax, e-mail o altro mezzo utile.

17.6 Il Consiglio Nazionale è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

17.7 Nella prima riunione, convocata e presieduta dal Presidente dell'ANCI, su proposta dello stesso, nomina il Segretario Generale.

17.8 Il Consiglio Nazionale, in particolare:

- a)** delibera gli indirizzi e le linee programmatiche dell'Associazione;
- b)** approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione, nei termini previsti dal regolamento di contabilità e amministrazione;
- c)** approva i Regolamenti dell'Associazione;
- d)** elegge il Comitato Direttivo;
- e)** istituisce Commissioni permanenti che sono articolazione del Consiglio Nazionale per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per atti di competenza del Consiglio. Esse hanno altresì funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio. Il Consiglio Nazionale ne stabilisce il numero e le competenze e ne designa i presidenti. Di ogni Commissione fanno parte i consiglieri nazionali che lo richiedano. Alle riunioni delle Commissioni possono essere, altresì, invitati come esperti altri amministratori dei Comuni associati all'ANCI, che partecipano senza diritto di voto. Il regolamento ne disciplina il funzionamento.
- f)** esamina e decide circa le questioni che gli sono sottoposte dal Comitato Direttivo; ratifica, nella prima seduta successiva, le variazioni di bilancio apportate in via d'urgenza dal Comitato Direttivo;
- g)** delibera in materia di Associazioni Regionali; esamina la conformità degli statuti delle Associazioni regionali rispetto al presente statuto; delibera il commissariamento delle Associazioni Regionali, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, su proposta del Comitato Direttivo, nei casi di palese inattività e/o violazione statutaria;
- h)** delibera in materia di quote associative;
- i)** convoca l'Assemblea;
- j)** nomina i Revisori Contabili;
- k)** delibera in materia di statuti e regolamenti delle associazioni tematiche di cui all'art.1.5.

Articolo 18

Il Comitato Direttivo

18.1 Il Comitato Direttivo è composto da un numero di componenti non superiore ad 80. Ne fanno parte:

- il Presidente dell'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Nazionale;
- i Presidenti delle Associazioni Regionali e i Presidenti rispettivamente del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano -Sudtiroler Gemeindenverband del Consorzio dei Comuni trentini e del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A.;
- i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- i Sindaci delle Città metropolitane;
- i componenti della Conferenza Stato Città e autonomie locali;
- il Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni;
- il Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali;
- il Coordinatore della Delegazione al Comitato delle Regioni;
- i membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti, rappresentativi di tutte le realtà territoriali e politiche.

Articolo 19

Convocazione e attribuzioni del Comitato Direttivo

19.1 Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente dell'ANCI e si riunisce di norma una volta ogni 2 mesi. Deve altresì riunirsi a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o della Conferenza dei Presidenti delle Anci Regionali.

19.2 Il Comitato Direttivo è convocato, mediante lettera, fax, e.mail o qualunque altro mezzo utile, con un preavviso di almeno 48 ore.

19.3 Il Comitato Direttivo:

- a) delibera in materia di partecipazione della Associazione a società, istituzioni, fondazioni, consorzi ed enti di qualunque natura;
- b) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- c) nell'ambito degli indirizzi elaborati dal Consiglio Nazionale, delibera il programma annuale delle attività;
- d) nomina o indica i rappresentanti dell'ANCI nella Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, nella Cassa Depositi e Prestiti, nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nel Comitato delle Regioni. Nessuno, a eccezione del Presidente dell'ANCI, può essere nominato in più d'uno dei suddetti organismi;
- e) in caso di urgenza, adotta delibere nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva;
- f) delibera nelle altre materie non riservate dal presente statuto ad altri organi dell'Associazione.

19.4 Il Comitato Direttivo è validamente riunito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da effettuarsi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

19.5 Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e delle stesse viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, in cui si dà atto dei voti espressi. Le decisioni che riguardano questioni attinenti persone possono avvenire, su richiesta, a scrutinio segreto.

Articolo 20 **Il Presidente dell'ANCI**

20.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

20.2 Il Presidente:

- presiede l'Assemblea, anche in forma congressuale, e il Comitato Direttivo;
- partecipa, direttamente o attraverso un proprio delegato, ai lavori della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali;
- salvo quanto all'art. 19.3, lett. d), nomina i rappresentanti dell'ANCI nelle istituzioni, in Commissioni, in società, organismi ed enti di qualsiasi natura;
- controfirma i contratti individuali ed il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti e gli atti previsti dal regolamento di contabilità;
- in caso di urgenza, può adottare, motivatamente, le delibere di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione successiva dello stesso.

20.3 Per il migliore espletamento delle proprie funzioni, il Presidente costituisce un Ufficio di Presidenza, che oltre allo stesso e al Presidente del Consiglio Nazionale è composto da 20 componenti. Ne fanno parte, inoltre di diritto, i Vice Presidenti e il Presidente del Consiglio Nazionale. Partecipano il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni

Regionali, il Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni, il Coordinatore delle Città Metropolitane e il Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali. Gli altri membri sono scelti discrezionalmente dal Presidente dell'Anci.

20.4 Il Presidente può delegare amministratori di Comuni soci dell'ANCI a seguire specifiche tematiche e materie e, previo concerto ed in raccordo con lo stesso, a rappresentare nelle sedi politiche ed istituzionali l'ANCI, formulando le relative linee d'indirizzo. A tal fine i delegati sono supportati dalla struttura tecnica dell'Associazione, con la quale si ricordano per tutti i loro compiti ed attività.

20.5 Oltre alle incompatibilità di cui all'art. 5, la carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare italiano; se eletto successivamente decade dalla carica.

20.6 In caso di impedimento temporaneo, il Presidente delega le proprie funzioni al Vice Presidente vicario, o in caso di impedimento di quest'ultimo, ad altro Vice Presidente.

20.7 In caso di cessazione per qualunque ragione, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente vicario, in tal caso il Consiglio Nazionale convoca tempestivamente l'Assemblea in sede congressuale.

Articolo 21

Segretario Generale

21.1 Il Segretario Generale ha, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, la rappresentanza legale dell'ANCI. Esclusivamente su delega o di concerto con il Presidente, rappresenta pubblicamente l'Associazione. Provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione.

21.2 In particolare:

- a) sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione, dando attuazione alle decisioni assunte dai suoi organi;
- b) dà esecuzione alle previsioni di bilancio;
- c) è il capo del personale dell'Associazione;
- d) coordina l'attività degli uffici, definisce l'organizzazione, nomina i responsabili apicali e sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti;
- e) formula proposte di deliberazione per gli organi competenti ed esprime i relativi pareri per quanto di competenza.

21.3 Per l'esercizio delle funzioni amministrative può nominare 2 Vice Segretari.

21.4 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Nazionale, al Comitato Direttivo e all'Ufficio di Presidenza, e ne è il Segretario.

Articolo 22

Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali

22.1 E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali al fine di:

- Coordinare i rapporti tra Associazione Nazionale ed Associazioni Regionali
- Assicurare l'uniformità d'indirizzi generali, peculiarmente nel rapporto con le rispettive Regioni e gli enti di cui all'art.114 Cost. in quanto interessati

- Diffondere e condividere le buone pratiche di gestione e di servizio ai Comuni ed agli altri Enti locali interessati
- Proporre iniziative ed attività di ambito nazionale d'intesa con l'Associazione Nazionale

22.2 La Conferenza Elegge nel suo seno un Coordinatore Nazionale, che dura in carica 3 anni e 4 Coordinatori d'area tematica, a rotazione annuale; ad essa è garantita la rappresentanza in tutte le sedi e relazioni istituzionali ove sia prevista una delegazione dell'Associazione Nazionale.

22.3 La Conferenza esprime parere preventivo:

- Sugli statuti regionali
- Sul bilancio dell'Associazione Nazionale
- Sull'eventuale commissariamento delle associazioni regionali

22.4 Alla Conferenza partecipano, di diritto, il Presidente dell'Associazione Nazionale o suo delegato ed il Segretario Generale, o suo delegato.

Articolo 23 **Conferenza dei Consigli Comunali**

23.1 E' costituita la Conferenza dei Consigli comunali per assicurare una adeguata presenza delle assemblee comunali nella vita dell'Associazione.

23.2 La Conferenza, oltre alle tematiche che attengono allo status dei Consiglieri comunali, si occupa dell'efficace esercizio delle funzioni del Consiglio, sia dal punto di vista interno, sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione.

23.3 La conferenza elegge nel suo seno un Coordinatore, due Vice Coordinatori ed un Ufficio di Presidenza. Il Coordinatore è membro dell'Ufficio di Presidenza e partecipa ai lavori del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale. I componenti dell'Ufficio di Presidenza partecipano, ai lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

23.4 Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Conferenza dei Consigli Comunali. Previa approvazione del Consiglio Nazionale.

Articolo 24 **Consulta dei Piccoli Comuni**

24.1 E' costituita la Consulta Nazionale dei Comuni al fine di assicurare e promuovere, tenendo conto delle specificità regionali, il coordinamento delle iniziative tese a tutelare, valorizzare e sostenere le realtà comunali di piccole dimensioni su tutto il territorio nazionale.

24.2 Essa ha il compito di assicurare, anche a livello regionale, un coordinamento delle iniziative tese a tutelare e valorizzare le realtà comunali di piccole dimensioni.

24.3 Il Presidente dell'ANCI, su proposta e sentita la Consulta, nomina il Coordinatore della stessa. Il Coordinatore rappresenta a qualsiasi livello la Consulta Nazionale, garantendo la conformità delle azioni della Consulta ai principi ed ai dettati dell'ANCI; assume ogni iniziativa atta a rafforzare il ruolo della Consulta e le funzioni di tutti i Piccoli Comuni; rappresenta la Consulta negli Organi

nazionali dell'ANCI. E' membro dell'Ufficio di Presidenza dell'ANCI e partecipa di diritto ai lavori del Comitato Direttivo dell'Associazione ed al Consiglio Nazionale.

24.4 Il Comitato Direttivo è composto dai Coordinatori delle ANCI Regionali dei Piccoli Comuni e dai membri dell'Ufficio di Presidenza.

24.5 I Coordinatori delle ANCI Regionali dei Piccoli Comuni sono invitati permanenti ai lavori del Consiglio Nazionale.

24.6 La rappresentanza dei Piccoli Comuni è garantita in tutte le sedi e relazioni istituzionali ove sia prevista una delegazione ANCI e comunque una rappresentanza dei Comuni.

24.7 Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta dei piccoli Comuni.

Articolo 25

Coordinamento delle Città Metropolitane

25.1 E' costituito il Coordinamento delle Città Metropolitane.

25.2 Esso ha il compito di assicurare un coordinamento delle iniziative tese a tutelare e valorizzare le realtà metropolitane e dare piena attuazione al dettato Costituzionale.

25.3 Il Coordinamento elegge nel suo seno un Coordinatore. Egli è membro dell'Ufficio di Presidenza e partecipa di diritto ai lavori del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale.

Articolo 26

Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni

26.1 Al fine di assicurare il monitoraggio, il coordinamento e la promozione delle iniziative per lo sviluppo delle forme di associazionismo intercomunale, è costituito il Coordinamento Nazionale delle Unioni di Comuni.

26.2 Il Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni potrà essere articolato in Coordinamenti regionali per un migliore scambio di conoscenze, sostegno, integrazione e diffusione delle esperienze maturate a livello nazionale e locale.

26.3 Il Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni è composto dai Presidenti – o loro delegati – delle Unioni di Comuni regolarmente costituite.

26.4 L'attività del Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni è retta da apposito regolamento, adottato dal Consiglio Nazionale.

26.5 Il Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni elegge, tra i propri componenti, un Coordinatore che partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.

Articolo 27

Collegio dei Revisori Contabili

27.1 Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di cinque revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due supplenti, iscritti all'albo ufficiale dei revisori contabili, la cui carica è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi.

27.2 Agli stessi non sono applicabili i requisiti di cui all'art. 6.

27.3 Il Collegio dei Revisori è eletto dal Consiglio Nazionale, che ne designa il Presidente, e dura in carica per tutta la durata in carica del Consiglio Nazionale.

27.4 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni attribuite con il regolamento di cui all'art.31.

Articolo 28

Ineleggibilità e decadenza

28.1 I componenti degli Organi collegiali, che per tre sedute consecutive non vi partecipano, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

28.2 La perdita del requisito minimo richiesto per l'elezione negli organi sociali è motivo di decadenza dalla carica.

28.3 La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata all'interessato, contestualmente alla sostituzione.

Articolo 29

Contributi associativi

29.1 Il contributo associativo è fissato dal Consiglio Nazionale. In ogni caso, lo stesso è automaticamente aggiornato, su base annuale, in ragione dell'indice dei prezzi al consumo così come determinato dall'ISTAT.

29.2 Il contributo associativo deve essere versato dagli Associati entro e non oltre il termine essenziale del 30 giugno di ogni anno.

29.3 I contributi sono riscossi nelle forme di cui all'art. 270, d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. o mediante accordi istituzionali.

29.4 I Comuni inferiori a 100 abitanti associati all'ANCI – salvo diversa, più favorevole decisione del Consiglio Nazionale - sono esentati dal pagamento dei contributi associativi.

Articolo 30

Patrimonio e finanziamento

30.1 Il finanziamento dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi associativi, così destinati:
- il 45% all'Associazione Nazionale;

- il 55% alle singole Associazioni Regionali. Da tale quota destinata alle singole Associazioni Regionali, il 10% è obbligatoriamente ripartito secondo criteri di perequazione in favore delle Associazioni regionali di piccola dimensione territoriale. Tale ripartizione è approvata dal Consiglio Nazionale su proposta della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni regionali.

b) da contributi volontari e straordinari;

c) da proventi provenienti dalle attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e dall'attività svolta dall'ANCI per la realizzazione dell'oggetto sociale.

d) da eventuali addizionali alle quote annue obbligatorie, per il finanziamento delle Associazioni Regionali.

30.2 In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

30.3 Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna, in quanto possibile, a provvedere al rimborso delle spese che eletti dell'Ente stesso dovranno sostenere, nel corso del mandato, per assolvere alla loro funzione negli organi sociali e nelle Commissioni di cui fanno parte. Lo stesso impegno potrà essere richiesto per i dipendenti degli Enti associati chiamati a collaborare all'attività dell'Associazione. Il regolamento di cui all'art. 31 fissa le modalità con le quali l'Associazione Nazionale provvederà alla corresponsione di eventuali emolumenti e rimborsi spese agli amministratori che partecipano alla vita associativa e che ricoprono incarichi statutari e non nell'Associazione.

Articolo 31

Esercizio finanziario e contabilità

31.1 L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

31.2 Il sistema contabile, da cui deriva il bilancio consuntivo, che deve garantire l'individuazione del risultato economico di esercizio e della situazione patrimoniale, è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

31.3 L'ANCI, ai sensi dell'art. 270, d.lgs. 267/00, assicura adeguate forme di pubblicità relativamente alle adesioni e ai bilanci annuali, nelle forme stabilite con regolamento.

Articolo 32

Modificazioni statutarie

32.1 Le modifiche statutarie possono essere adottate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti.

32.2 Ove proposte in occasione dell'Assemblea riunita in sede congressuale, le modifiche sono approvate con i medesimi quorum previsti per l'elezione del Presidente e del Consiglio Nazionale.

TITOLO II

Articolo 33 **Associazioni Regionali**

33.1 L'Anci è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull'Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali; le ANCI Regionali – nell'ambito degli indirizzi generali condivisi con l'ANCI nazionale- godono di piena autonomia sulla linea politica regionale.

33.2 Per la Provincia autonoma di Bolzano - Autonome Provinz Bozen l'Associazione è rappresentata dal Consorzio dei Comuni e della Provincia di Bolzano - Sudtiroler Gemeindeverband Per la Provincia Autonoma di Trento l'ANCI è rappresentata dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento.

33.3 Per la Regione autonoma Valle d'Aosta - Région Autonome de la Vallée d'Aoste l'ANCI è rappresentata dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A.

33.4 L'ANCI riconosce lo Statuto dei Consorzi di cui sopra, previa delibera del Consiglio Nazionale.

33.5 Le Associazioni Regionali rappresentano gli associati e perseguono gli obiettivi generali dell'Associazione nell'ambito di ciascuna regione in relazione alle prerogative e agli interessi delle singole comunità locali.

33.6 Esse costituiscono il livello fondamentale della vita dell'Associazione ai fini della più estesa partecipazione degli Enti associati.

33.7 Al fine di elevare il grado partecipazione e rappresentatività, le Anci regionali decidono di istituire coordinamenti territoriali o intercomunali quali articolazioni funzionali ed organizzative in ciascuna regione.

33.8 Sono ad esse riconosciuti tutti i compiti non espressamente riservati all'Associazione Nazionale, al cui esercizio peraltro sono tenute a contribuire anche in forma autonoma. In particolare le Associazioni Regionali svolgono i compiti indicati all'art. 1 del presente statuto relativamente alle competenze che la legge attribuisce alle Regioni.

33.9 Le Associazioni Regionali godono di autonomia statutaria nell'ambito dei principi generali stabiliti dal presente Statuto. Il loro statuto e le relative modifiche sono deliberati dall'Assemblea regionale e approvati dal Consiglio Nazionale, sentita la Conferenza dei presidenti delle Associazioni Regionali.

33.10 Tutti i soggetti di cui all'art. 2 possono associarsi all'ANCI soltanto se intesa in tutte le sue articolazioni – nazionale e regionale. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 36.1, la materia statutaria relativa ai requisiti e alle modalità di associazione, recesso e decadenza e di versamento delle quote, è di competenza esclusiva dell'ANCI nazionale.

Articolo 34 **Autonomia statutaria**

34.1 Lo Statuto regionale, nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto dell'Associazione Nazionale, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento dell'Associazione Regionale, le attribuzioni degli organi e la loro composizione. Lo Statuto promuove la partecipazione degli associati attraverso il Coordinamento provinciale e/o coordinamenti intercomunali in aree omogenee.

34.2 Sono organi dell'Associazione Regionale, oltre all'Assemblea, il Consiglio regionale, il Comitato Direttivo e il Presidente.

Articolo 35 **Assemblea Regionale**

35.1 L'Assemblea è costituita da tutti Comuni singoli o associati e da altri Enti di derivazione comunale soci della Regione.

35.2 In seno all'Assemblea, l'Ente associato è rappresentato dal suo rappresentante legale o da un suo delegato o da un componente dell'Assemblea.

35.3 L'Assemblea elegge il Presidente e il Comitato Direttivo per una durata analoga a quella prevista per gli organi dell'Associazione Nazionale.

35.4 Alle sedute dell'Assemblea Regionale sono invitati i componenti degli organi nazionali dell'ANCI che siano amministratori degli enti della regione associati.

Articolo 36 **Patrimonio**

36.1 Ogni Associazione Regionale, in aggiunta alla quota di contributi di cui all'art. 28, può deliberare ulteriori contributi, in relazione a progetti e iniziative riguardanti specifiche esigenze regionali. Tale addizionale non potrà comunque superare il 50% dell'ammontare della quota annua obbligatoria fissata dal Consiglio Nazionale. La Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali sottopone al Consiglio Nazionale l'approvazione di eventuali ulteriori aumenti delle addizionali regionali.

36.2 Un'apposita convenzione disciplina i rapporti finanziari tra l'Associazione Nazionale, e rispettivamente, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Sudtiroler Gemeindenverband, il Consorzio dei Comuni trentini e il Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A..

Articolo 37 **Controlli e Sanzioni**

37.1 Ai fini della trasparenza anche i bilanci delle Associazioni Regionali sono pubblicati secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni Nazionali degli Enti locali.

37.2 Per quanto non previsto dal presente statuto, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, su proposta dalla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, viene disciplinato il sistema dei controlli e delle sanzioni per i casi di inadempienza statutaria o scorrettezza nelle gestioni finanziarie.

37.2 In ogni caso, la mancata trasmissione al Consiglio Nazionale, entro tre mesi dall'approvazione, del bilancio consuntivo della Associazione Regionale regolarmente approvato dai competenti organi, certificato dal Collegio dei Revisori, comporta la sospensione dei contributi a favore dell'Associazione Regionale.

Articolo 38 **Norme di funzionamento**

38.1 Il Consiglio Nazionale, su relazione del Comitato Direttivo, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, quando ricorrano gravi motivi o inadempienze può procedere allo scioglimento degli organi eletti dell'Associazione regionale e alla nomina di un Commissario straordinario, il quale procederà entro quattro mesi alla convocazione dell'Assemblea per gli adempimenti di competenza.

38.2 Il Commissario dispone di tutti i poteri degli organi dell'Associazione e può avvalersi della collaborazione di un Comitato consultivo, da lui nominato, che lo coadiuva nell'espletamento del proprio mandato.

38.3 Gli statuti delle Associazioni regionali devono conformarsi a tali previsioni.

Articolo 39 **Federsanità ANCI**

39.1 Federsanità ANCI è struttura e organismo di consulenza tecnica e di supporto all'ANCI per le tematiche del Servizio Sanitario Nazionale e di collaborazione con la struttura dell'ANCI per quelle relative all'integrazione sociosanitaria e, su proposta dell'Assemblea Congressuale di Federsanità ANCI, il Consiglio Nazionale dell'ANCI ne recepisce lo Statuto.

39.2 Il Presidente di Federsanità ANCI è componente dell'Ufficio di Presidenza, con diritto di voto.

39.3 I componenti dell'Ufficio di Presidenza di Federsanità ANCI partecipano ai lavori del Comitato Direttivo dell'ANCI; 10 Direttori Generali di aziende sanitarie, indicati da Federsanità ANCI, e 10 rappresentanti di Comuni, partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale dell'ANCI. Le relative partecipazioni non conferiscono il diritto di voto.

39.4 I Presidenti delle Federsanità regionali partecipano agli Esecutivi delle ANCI regionali.

Articolo 40 **Varie**

40.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Articolo 41 **Norma transitoria e finale**

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato dal momento della sua votazione ed approvazione.